

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Silvano Di Salvo	Presidente
Eugenio Madeo	I Referendario estensore
Giuseppina Veccia	I Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28601 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro l'Ing. **Roberto Ferrari**, nato a San Benedetto Po (MN) il 5 marzo 1951, residente in Mantova, viale Montello, n. 8, C.F. FRRRRT51C05H771P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Masutti, Pietro Nisi e Marco Stucchi con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Lentasio, n. 9.

**VISTO** il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 5 aprile 2017, il I Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonino Grasso e l'Avvocato Pietro Nisi per il convenuto.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 28 luglio 2016, la Procura ha convenuto in giudizio l'Ing. Roberto Ferrari, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano, della somma complessiva di euro 259.195,22, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno erariale arrecato con condotte illecite.

In particolare, nell'atto di citazione viene precisato che *“con nota datata 22.2.2013 l'Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo ... ha rappresentato ... una fattispecie di danno erariale connessa alla realizzazione dei lavori per l'adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di radiologia dell'ospedale”* (all. n. 1 del fascicolo della Procura).

Ancora, il Requirente precisa che *“emesso rituale invito a dedurre nei confronti dei presunti responsabili ... sono pervenute deduzioni e richiesta di audizione solo da parte dell'ing. Aristide Capra, responsabile unico del procedimento. Le deduzioni sviluppate, anche in esito all'audizione svolta consentono di ritenere superate le contestazioni mosse al RUP ing. Aristide Capra. Pur avendo esercitato l'accesso al fascicolo del PM, l'invitato Ferrari Roberto non ha invece svolto attività difensiva”* (all.ti nn. 2 e 3 del fascicolo della Procura).

A seguito di ulteriore attività istruttoria emergeva poi che:

- *“con deliberazione n. 437 del 10 maggio 2010, l'Azienda ha affidato alla D'Angelo S.r.l. ... l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento strutturale ed impiantistico della Radiologia ... con un ribasso percentuale del 22,75 sull'importo a base d'asta di euro 900.000,00 e dunque per euro 695.187,00, euro 11.600,00 per oneri sicurezza ed euro 15.776,76 per il progetto esecutivo. L'appalto de quo ... era a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 ”;*
- *“con successiva perizia di variante ... l'importo dei lavori è stato maggiorato di euro 367.015,25 per lavori soggetti a ribasso ed euro 6.511,46 per oneri di sicurezza”;*

- *“con deliberazione n. 774 del 26.7.2010, l’Azienda ha affidato all’ing. Ferrari Roberto l’incarico di direzione lavori per gli interventi afferenti i lavori de quibus, incarico successivamente integrato, in conseguenza della perizia di variante, con deliberazione n. 1036 del 30.12.2011”;*
- *“nel corso dell’esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 6 stati avanzamento lavori ... a firma del direttore dei lavori , ing. Roberto Ferrari e, conseguentemente, erogati all’appaltatore acconti per complessivi € 664.257,57”;*
- *“nelle more dell’esecuzione dell’appalto il Tribunale di Milano, con sentenza n. 197/2011, ha dichiarato il fallimento dell’impresa D’Angelo S.r.l. Impianti Tecnologici”;*
- *“... il contratto d’appalto stipulato tra le parti si è risolto ope legis, come dato dall’Azienda con deliberazione n. 442 del 30 maggio 2012”;*
- *“non essendo stata ultimata la commessa oggetto dell’appalto, con la medesima deliberazione l’Azienda ha disposto ... la redazione, a cura del direttore dei lavori ing. Roberto Ferrari, dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall’impresa. Da tale atto ... risulta che i lavori eseguiti rappresentano il 45,7221% del valore complessivo dell’appalto ed ammontano ad euro 455.747,00”;*
- *in data 24 settembre 2012, il collaudatore ... acquisito lo stato di consistenza, ha eseguito l’accertamento tecnico e contabile dei lavori eseguiti dall’impresa, dal quale emerge:*
  1. *che il valore complessivo delle opere eseguite ammonta ad euro 405.062,35;*
  2. *che alla ditta sono stati erogati acconti ... per l’importo complessivo di euro 664.257,57;*
  3. *che conseguentemente l’Azienda vanta nei confronti dell’impresa un credito originato da pagamenti indebiti pari ad euro 259.195,22”;*
- *“l’Azienda si è insinuata nel fallimento della società d’Angelo S.r.l. dapprima per un credito pari a euro 205.189,00, quantificato sulla scorta dell’atto di consistenza dei lavori redatto*

*dal direttore dei lavori, Roberto Ferrari, in data 9 febbraio 2012, e successivamente, ad integrazione, per ulteriori € 54.006,22 sulla scorta del verbale di accertamento tecnico contabile redatto dal collaudatore ed indi è stata ammessa per un credito complessivo pari a € 259.195,22”;*

- *“dall’inventario dei beni disposto dal curatore, l’attivo fallimentare risulta largamente incapiante, onde appare da escludere la realizzazione, anche parziale, del credito vantato dall’Azienda”;*
- *“l’Azienda con nota in data 7.11.2012 ha invitato l’ing. Roberto Ferrari a corrispondere ... l’importo di € 259.195,22, pari alle somme riconosciute e contabilizzate nei SAL in eccedenza a quanto dovuto all’impresa D’Angelo per i lavori eseguiti, diffida rimasta allo stato infruttuosa”.*

Tanto precisato, il Requirente dopo aver evidenziato il complesso normativo vigente all’epoca dei fatti in contestazione, ovvero, in particolare, gli artt. 148, 180, comma 2, 194, commi 1 e 2 e 214, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, ha inteso affermare che *“nello specifico il danno consiste nel pagamento, da parte dell’amministrazione committente, di opere e materiali in eccesso rispetto a quelli effettivamente forniti dall’impresa in esecuzione dell’appalto ed in conseguenza dell’emissione dei predetti SAL per lavori contabilizzati ma in realtà non eseguiti”.*

Ancora, la Procura ha precisato che *“... la natura di appalto a corpo non comporta minori obblighi di tenuta della contabilità dei lavori o attenuate responsabilità del D.L. sul quale tali obblighi gravano”,* richiamando a tal proposito non solo giurisprudenza di questa Corte, ma anche gli artt. 184, 185, 186 e 194 del D.P.R. n. 207/2010, atteso che. *“... la normativa mantiene ferme le verifiche del direttore dei lavori, rimanendo certo che dalla valutazione provvisoria del SAL o dal sistema della valutazione per quote percentuali delle opere eseguite nell’appalto a corpo, non deriva la conseguenza di un minor onere di ponderatezza*

*degli accertamenti del D.L., comunque responsabile delle proprie valutazioni e degli errori commessi in tale fase”.*

In particolare, con riferimento ai pagamenti conseguenti ai SAL emessi dall'odierno convenuto il Requirente ha precisato che *“... l'art. 194 del d.P.R. 207/2010 ... sul presupposto che costituiscono acconti all'impresa, pone il principio che essi debbano essere commisurati alla quantità e qualità delle opere effettivamente eseguite ...”* e che invece l'art. 183 del medesimo decreto stabilisce che *“... ogni misurazione effettuata dal D.L., qualunque sia il metodo di misurazione adottato e al fine di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o la prestazione fornita, deve consentire il rispetto del principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione del contratto di appalto, motivo per cui la citata disposizione detta criteri per le registrazioni nel libretto delle misure”.*

Circa la condotta antigiuridica contestata all'odierno convenuto, la Procura ha precisato che essa consiste *“... nell'emissione di certificati per il pagamento di acconti per opere non ancora eseguite che ha determinato l'erogazione di pagamenti indebiti a favore dell'impresa appaltatrice, in violazione dei principi e delle disposizioni in materia di accertamento e registrazione dei lavori pubblici”.*

Per quanto invece riguarda l'elemento soggettivo è stato invece affermato che *“nella valutazione della colpa nell'attività professionale ha infatti specifico rilievo l'accertamento del rispetto delle norme che disciplinano l'attività stessa, per cui l'elemento soggettivo sussiste a fronte della grave violazione di una norma che il professionista aveva l'obbligo di attuare, non avendo spazi interpretativi o discrezionali di applicazione”.*

In sostanza, per il Requirente il danno deve essere addebitato al Ferrari in considerazione della *“... particolare portata cogente delle disposizioni ... le quali in tanto sono così dettagliate nel descrivere i compiti e procedure per la valutazione dei lavori e per la contabilizzazione degli stessi, in quanto tendono proprio ad evitare i pregiudizi correlati*

*alla liquidazione di somme in eccesso rispetto ai lavori eseguiti”.*

*Infine, il Requirente ha in via definitiva ribadito che “l’illegittima contabilizzazione dei lavori e materiali da parte del D.L. ha comportato il pagamento di opere in più rispetto a quelle effettivamente realizzate in esecuzione del contratto di appalto ... e tale differenza, pari ad euro 259.195,22, deve essere addebitata quale danno erariale al convenuto D.L.”.*

*Con memoria depositata il 15 marzo 2017 si è costituito l’Ing. Ferrari che, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda in esame, ha inteso precisare innanzitutto di aver “... correttamente provveduto alla redazione della contabilità dei lavori commissionati dall’Azienda alla D’Angelo S.r.l. in osservanza sia del quadro normativo vigente all’epoca dei lavori, che del Capitolato speciale d’appalto” e che la Procura non ha debitamente tenuto in considerazione la seguente circostanza “, ovvero che “... l’appalto affidato alla D’Angelo S.r.l. era a corpo e non a misura”.*

*In particolare, su tale ultima circostanza la difesa ha poi affermato che “... la contabilizzazione dei lavori è stata eseguita con una valutazione percentuale sull’importo complessivo dei lavori. Ai fini dell’individuazione delle percentuali da applicare l’Ing. Ferrari ha quindi impiegato una suddivisione dell’importo complessivo nelle varie partite di lavorazioni, soppesate, a loro volta, in modo percentuale rispetto al valore totale “a corpo” dell’appalto” e che “per la scomposizione del prezzo contrattuale a corpo, ai fini della redazione della contabilità parziale, sono stati assunti quali valori di riferimento quelli risultanti dai riepiloghi dei computi metrici redatti per opere edili, impianti elettrici e impianti meccanici, che facevano parte del Progetto Esecutivo validato dal RUP ed approvato dall’Azienda Ospedaliera ... Tale operazione ... non ha riguardato i lavori di cui alla perizia di variante, che risultavano essere già scomposti ab initio in voci di lavorazioni omogenee, corrispondenti ai nuovi prezzi a corpo formulati”.*

*Tanto precisato, la difesa del Ferrari ha inteso poi evidenziare i criteri utilizzati per la*

contabilità, affermando nello specifico che *“quale parametro per la suddivisione degli importi delle singole partite, è stato adottato quello della superficie delle due zone di intervento ...”* e che *“... gli importi di cui alla perizia di variante erano riferiti ad impianti o lavorazioni specifiche in aree di intervento definite”*.

Per il difensore *“all’epoca dell’ultimo SAL emesso dall’Ing. Ferrari prima dell’interruzione dei lavori per l’intervenuto fallimento dell’appaltatrice, il valore delle opere contabilizzate ivi compresi gli importi riconosciuti per materiali a piè d’opera era il seguente: Euro 630.000,00 (al lordo del ribasso d’asta) per le opere a corpo, ai quali si devono aggiungere Euro 217.944,24 (sempre al lordo del ribasso d’asta) per le opere di cui alla perizia di variante, fino al conseguimento di un totale di Euro 847.944,24. Tale importo, una volta scontato, ammonta ad Euro 654.977,57, ai quali devono aggiungersi Euro 11.986,69 per oneri della sicurezza (O.S.), per un totale complessivo di Euro 666.964,26”*.

In sintesi, la difesa ribadisce che *“... le valutazioni effettuate dall’Ing. Ferrari si sono basate su una stima delle opere eseguite – per ogni singola categoria e per ogni piano – senza che venissero effettuate misurazioni o computazioni analitiche delle opere realizzate non essendo ciò richiesto né dalla disciplina applicabile nel caso di appalto a corpo, né dall’ordinaria diligenza”*.

Ancora, con riferimento alla figura del RUP nel caso di specie, il difensore afferma che *“non si comprende ... come possa ragionevolmente invocarsi una responsabilità erariale nei confronti di un Direttore dei Lavori, che ha sempre operato con diligenza e buona fede nella redazione della contabilità, ed al contempo non evocato in giudizio il soggetto che ha poi effettivamente reso possibile il pagamento dell’appaltatrice, dal quale sarebbe conseguito il danno erariale”*.

Sempre la difesa precisa poi che *“... la differenza fra l’importo del credito dell’Azienda come risultante dalla valutazione dei lavori svolta dall’Ing. Ferrari (Euro 211.216,86), rispetto*

*a quello successivamente stimato dal Collaudatore Ing. Barzaghi (Euro 259.195,22), consiste unicamente nella detrazione applicata da quest'ultimo – rispetto allo stato di consistenza fatto dal D.L. – agli oneri stimati pari a: 14% per le opere edili e al 20% per gli impianti in considerazione della difficoltà del lavoro di completamento che il collaudatore ha stimato in € 58.004,48 (importo ricavato con un valore al lordo del ribasso d'asta, ergo pari ad Euro 44.804,40 al netto del ribasso d'asta)".*

*In sostanza, per il difensore "... il Collaudatore ha preso in considerazione le mancate certificazioni e il fatto che i lavori sarebbero stati poi completati da altra impresa, ma la necessità di sostituire l'impresa per intervenuto fallimento non può in alcun modo essere imputata all'Ing. Ferrari".*

*Da ultimo, la difesa precisa che la differenza esistente fra il valore delle opere calcolato dal convenuto nello Stato di consistenza e quello contabilizzato al sesto SAL del 10 ottobre 2011 "... trova la propria giustificazione in un triplice ordine di ragioni, che sono riassumibili come segue:*

- a. contabilizzazione di materiali a piè d'opera, presenti nel cantiere all'epoca della predisposizione del SAL n. 6, ma successivamente in gran parte rimossi in concomitanza con l'interruzione delle lavorazioni da parte della D'Angelo S.r.l.;*
- b. errori nel computo del progetto esecutivo, che hanno generato la valutazione di alcune partite nella contabilità dei lavori al 6° SAL;*
- c. diversità metodologica nella redazione della contabilità di cantiere e dello Stato di Consistenza".*

*Con riferimento al primo punto viene in particolare evidenziato che "per le opere previste in progetto era presente materiale a piè d'opera per un totale di Euro 76.084,56, mentre per le opere previste in perizia di variante erano presenti materiali per Euro 7.778,96. Conseguentemente, al momento della redazione del sesto SAL sono stati contabilizzati*



*materiali a piè d'opera presenti in cantiere per Euro 83.863,52 (totale complessivo lordo e comprensivo degli oneri di sicurezza)”.*

*Circa poi il secondo profilo evidenziato si precisa invece che “nel “computo edile del progetto esecutivo approvato (sempre dal R.U.P.) la superficie del Lotto G (piano primo) è computata due volte: ciò comporta una sovrastima della partita “pavimenti e rivestimenti” per il valore pari a € 8.505,10. Nel 6° S.A.L. la partita “pavimenti e rivestimenti” è stata contabilizzata al 60% ed il piano primo ha un'incidenza sul totale del 78,80%. Di conseguenza:  $78,80\% \times 60\% \times € 8.505,10 = € 4.021,21$  (€ 3.117,88 al netto del ribasso ma comprensivi degli oneri della sicurezza) sono stati contabilizzati in eccesso, non per errore attribuibile alla Direzione Lavori ma per errore nel computo metrico di progetto e, quindi, di chi ha proceduto alla sua Validazione (sempre il R.U.P.).”*

*Relativamente, infine, al terzo motivo addotto dalla difesa si afferma che “... le metodologie sottese alla contabilizzazione dei lavori in corso d'opera ed alla predisposizione dello stato di consistenza sono radicalmente diverse, essendo nettamente diverso il fine cui sono destinati lo stato di avanzamento lavori e lo stato di consistenza”. Ciò perché “la contabilità di un appalto a corpo ... non viene redatta secondo criteri analitici che presuppongono una puntuale misurazione delle lavorazioni, ma – come previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto di cui all'All.005 della depositata perizia – registrando la quota percentuale dell'aliquota relativa alla categoria d'opera che è stata eseguita”, mentre “... il c.d. stato di consistenza, il cui scopo precipuo è quello di stimare l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti e questo indipendentemente dalle modalità di misurazione previste dal capitolato di appalto ed eseguite durante i lavori ... deve essere eseguito con una valorizzazione dei lavori effettivamente eseguiti e, quindi, misurati in conformità ai prezzi unitari del progetto esecutivo ed in ragione dell'importo complessivo dei lavori necessari per completarli”.*

In sintesi, dunque, per la difesa *“la contabilità impiegata dal Direttore dei Lavori per la redazione dei sei SAL è stata tenuta secondo un metodo “parametrico” rapportato, come detto, alle superfici delle aree d’intervento e mediante una valutazione della percentuale di avanzamento delle singole categorie dei lavori in ciascuna area. Ai fini della successiva redazione dello stato di consistenza, invece, l’Ing. Ferrari ha utilizzato un metodo “a misura”, estremamente analitico”.*

Ad ogni modo, secondo il difensore, *“premessa la correttezza dell’operato dell’Ing. Ferrari, deve evidenziarsi che anche volendo concedere – in via meramente ipotetica – un errore di valutazione inferiore al 5% è da considerarsi legittimo e conferma la correttezza e la diligenza perseguite dall’Ing. Ferrari, motivo per cui l’errore, quand’anche presente, non sarebbe comunque idoneo a fondare una pretesa risarcitoria per danno erariale nei confronti dell’esponente”.*

In ordine all’elemento soggettivo della colpa grave il difensore dopo aver affermato che *“... la Procura si limita a ricollegarne i presupposti alla pura e semplice (presunta) violazione delle norme contabili dettate dal D.P.R. n. 554/1999 prima e dal D.P.R. n. 207/2010 poi, senza allegare o provare in alcun modo una condotta macroscopicamente negligente da parte del Direttore dei Lavori, tale da cagionare un danno all’amministrazione di appartenenza”* ha poi precisato che *“con riferimento ai SAL ... i criteri per la contabilizzazione dei lavori nel caso di appalto “a corpo” prescindono notoriamente da specifiche misurazioni, motivo per cui l’Ing. Ferrari ha regolarmente emesso i SAL sulla base di quote percentuali dell’opera. Operazione questa, che nel caso delle opere di cui al progetto originario ha obbligato l’Ing. Ferrari a procedere ad una preventiva predisposizione di una tabella con i valori delle tipologie di lavorazioni omogenee desunte dai computi metrici di progetto, che gli permettesse di valutare l’avanzamento dei lavori previsti nel contratto originale. La dettagliata perizia allegata conferma i criteri seguiti dall’Ing. Ferrari nella*

*redazione dei SAL e dimostra l'assoluta diligenza dello stesso che ha posto in essere una valutazione articolata e scrupolosa sulla quale nessuno ha mai obiettato alcunché. È appena il caso di rilevare, infatti, come né il RUP Ing. Capra né il Collaudatore, Ing. Barzaghi abbiano mai sollevato riserve o dubbi sull'operato dell'Ing. Ferrari. Il primo, infatti, ha sempre approvato i SAL allo stesso sottoposti e ne ha conseguentemente autorizzato il pagamento, provocando così l'asserito indebito pagamento in eccesso della D'Angelo S.r.l.", mentre il secondo ha redatto il verbale di accertamento tecnico-contabile non riscontrando alcuna responsabilità in capo all'odierno convenuto.*

*Ancora, al fine di meglio corroborare le argomentazioni tese a giustificare l'assenza di colpa grave nella condotta del Ferrari, il difensore ha da ultimo precisato che "... nella redazione dello stato di consistenza dei lavori ai sensi dell'art. 138 D.lgs. n. 163/2006 questi ha adottato un metodo "a misura", estremamente analitico. Egli, quindi, ha effettuato una misurazione secondo criteri particolarmente restrittivi, proprio al fine di poter maggiormente salvaguardare l'interesse dell'Azienda. Paradossalmente, quindi, è stata proprio questa condotta estremamente perita e scrupolosa dell'Ing. Ferrari, che ha sempre e solo curato l'interesse dell'Azienda, ad aver fatto insorgere la pretesa erariale qui azionata nei suoi confronti".*

*Infine, il difensore contesta l'esistenza stessa nel caso di specie di un danno erariale atteso che "... la procedura concorsuale nei confronti della D'Angelo S.r.l. è tuttora in corso, motivo per cui l'Azienda può ancora soddisfare il proprio diritto di credito sull'attivo fallimentare. Sussistendo ancora la possibilità per l'Azienda di soddisfare il proprio credito nei confronti della ditta appaltatrice, non si ritiene tutt'ora configurata una perdita in capo all'Azienda. Non è poi dato sapere se l'Azienda abbia effettivamente posto in essere tutte le azioni possibili a propria tutela nei confronti della appaltatrice, quali l'escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla D'Angelo S.r.l. alla firma del contratto. Garanzia prevista*

*proprio per ipotesi come quella concretizzatasi nella vicenda per cui è causa. Infine, e prescindendo dagli aspetti sopra esposti, il danno per l'Azienda potrebbe al più essere determinato "a consuntivo", ovvero a seguito della determinazione dell'importo effettivamente necessario per il completamento dei lavori previsti che saranno realizzati da altra impresa".*

In via istruttoria, la difesa chiede specifica "...CTU ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 174/2016 affinché il perito nominato dalla Corte possa valutare, alla luce di tutta la documentazione agli atti del presente giudizio, se la condotta professionale assunta dall'Ing. Ferrari ed, in particolare, il metodo di contabilizzazione dallo stesso assunto, sia conforme a quanto normativamente previsto in appalti di questo tipo".

Sempre in via istruttoria la difesa chiede poi l'ammissione di prova per testi del geometra Alessandro Cavallini su specifiche circostanze precisamente indicate nella memoria difensiva.

Nell'udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

Nella fattispecie in esame è contestato all'odierno convenuto, nella veste di Direttore dei Lavori, il danno patrimoniale diretto subito dall'amministrazione committente (Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano), consistente nel pagamento, da parte di quest'ultima, di opere e materiali in eccesso rispetto a quelli effettivamente forniti dall'impresa in esecuzione di un appalto a corpo.

In sostanza, il danno patrimoniale scaturirebbe dalla differenza fra l'importo complessivo degli acconti già erogati all'Azienda appaltatrice (SAL da 1 a 6) per euro 664.257,57 e l'effettivo valore delle opere eseguite che, sulla base dell'accertamento tecnico e contabile

eseguito in data 24 settembre 2012 dal collaudatore, ammonta invece ad euro 405.062,35.

Tanto precisato, il Collegio deve preliminarmente evidenziare che la richiesta di C.T.U. e di assunzione di prove per testi avanzata dalla difesa del Ferrari non può essere accolta. Ciò perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale, sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione delle fattispecie in esame.

Ora, nel merito, dovendo esaminare per prima cosa la condotta tenuta, nel caso di specie, dall'odierno convenuto, deve rilevarsi che la disciplina generale cui doveva attenersi il Ferrari nella sua qualità di Direttore dei Lavori è quella di cui al D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti.

Precisamente, come del resto evidenziato dallo stesso Requirente, ai sensi dell'art. 194 del menzionato Regolamento il D.L. deve procedere alle valutazioni di sua competenza, e i SAL che costituiscono acconti all'impresa, devono quindi essere commisurati alla quantità e qualità delle opere effettivamente eseguite. In particolare il citato articolo dispone che *"... il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ..."*, e che *"lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità"*.

Peraltro, è evidente, ai sensi dell'art. 183 del medesimo D.P.R., che ogni misurazione effettuata dal D.L., qualunque sia il metodo di misurazione adottato, deve corrispondere allo scopo di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o la prestazione fornita, onde consentire il rispetto del predetto principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione del contratto di appalto, motivo per cui la citata disposizione detta criteri quanto più possibile ancorati al dato oggettivo, da seguire per le registrazioni nel libretto delle misure nel quale, infatti, il D.L. deve annotare *"... la misura e la*

*classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall'applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria”.*

Da quanto sopra sinteticamente riportato, il Collegio deve dunque rilevare che nell'ipotesi in cui dalle errate o irregolari valutazioni e contabilizzazioni dei lavori effettuate dal D.L. in sede di emissione dei SAL derivi il pagamento di opere e materiali in misura superiore a quelli che sono stati effettivamente prestati dall'impresa appaltatrice, di detto danno risponde il D.L, che avrebbe dovuto emettere i SAL curando la contabilizzazione di detti lavori in modo da far conseguire solo il pagamento di quanto effettivamente fornito dall'impresa appaltatrice.

In sostanza, la condotta antiggiuridica nel caso di specie non consiste nel “... *non aver effettuato misurazioni o valutazioni analitiche delle opere realizzate ...*” come contesta invece la difesa del convenuto (cfr. pag. 8 della memoria difensiva), ma nell'aver realizzato una stima delle opere, poi pagate attraverso l'emissione di sei SAL, grandemente sproporzionata rispetto a quella che è poi risultata in sede di accertamento tecnico e contabile del collaudatore.

In sintesi, dunque, un conto è effettuare una stima delle lavorazioni realmente effettuate nel rispetto del basilare principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in

esecuzione del contratto di appalto (ancorché temperato dal concetto stesso di stima), un altro è invece eseguire una valutazione oggettivamente quanto enormemente erronea, considerata la grande differenza esistente fra l'importo complessivo degli acconti già erogati all'Azienda appaltatrice (SAL da 1 a 6) per euro 664.257,57 e l'effettivo valore delle opere eseguite, pari ad euro 405.062,35.

Per quanto poi riguarda l'elemento soggettivo deve rilevarsi che la conclamata violazione delle norme che disciplinano l'attività professionale del D.L., rappresenta già di per se idoneo elemento di affermazione della responsabilità del professionista che aveva l'obbligo di attuare le menzionate norme e che non aveva quindi spazi interpretativi o discrezionali di applicazione.

Nello specifico, l'elemento della colpa grave e ben evidente nella condotta del Ferrari, in considerazione della particolare portata cogente delle disposizioni sopra illustrate, così particolareggiate nel descrivere compiti e procedure per la valutazione dei lavori e per la contabilizzazione dei materiali, in quanto tendono proprio ad evitare eventuali pregiudizi, improprietà ed errori che sono insiti nella liquidazione di somme in eccesso rispetto ai lavori eseguiti.

Inoltre, va anche precisato che l'entità delle differenze in eccesso nella contabilizzazione dei materiali esclude *in re ipsa* che si possa trattare di una negligenza occasionale o lieve del D.L. in tale attività.

Per quanto poi riguarda l'ammontare del danno, deve anzitutto evidenziarsi che, rispetto al *quantum* individuato dalla Procura attrice, pari ad euro 259.195,22, può effettivamente scomputarsi l'importo pari ad euro 44.804,40, corrispondente al valore al netto del ribasso d'asta degli oneri stimati dal collaudatore in considerazione del fatto che i lavori sarebbero poi stati completati da altra impresa. Infatti, per tale importo, non può individuarsi un nesso causale effettivamente esistente fra la condotta del convenuto e gli oneri derivanti dalla

conclusione dei lavori da parte di altra impresa a causa del fallimento della società appaltatrice.

Ancora, può essere detratto l'importo pari ad euro 3.117,88 che, come precisato dal difensore, è imputabile in concreto ad un errore nel computo metrico del progetto esecutivo, dunque, anche in questo caso, non causalmente riconducibile alla condotta del Ferrari.

Da ultimo, deve poi evidenziarsi invece che la prospettata *“contabilizzazione di materiali a piè d'opera presenti nel cantiere all'epoca della predisposizione del SAL n. 6, ma successivamente in gran parte rimossi ...”* (cfr. pag. 10 della memoria difensiva) non trova alcun riscontro documentale, pertanto risulta essere una mera affermazione difensiva sprovvista del necessario corredo probatorio e, dunque, allo stato, non utilizzabile in giudizio.

Ancora, con riguardo all'eccezione difensiva riguardante la *“diversità metodologica nella redazione della contabilità di cantiere e dello Stato di Consistenza”* (cfr. pag. 10 della memoria difensiva) oltre a quanto in proposito già evidenziato in precedenza con riferimento al profilo della condotta antiggiuridica posta in essere dall'Ing. Ferrari, deve altresì precisarsi che, ancorché esista effettivamente una diversità metodologica nella redazione dei due documenti, essa non può certo giustificare un divario fra le rispettive risultanze davvero incolmabile, come quello che si è verificato nel caso di specie.

In definitiva, quindi, il danno erariale deve essere quantificato in euro 211.272,94 (ovvero: € 259.195,22 - € 44.804,40 - € 3.117,88).

Infine, circa la contestata sussistenza del danno erariale stesso, atteso che *“... la procedura concorsuale nei confronti della D'Angelo S.r.l. è tuttora in corso ...”* e che *“non è poi dato sapere se l'Azienda abbia effettivamente posto in essere tutte le azioni possibili a propria tutela nei confronti della appaltatrice, quali l'escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla D'Angelo S.r.l. alla firma del contratto”* (cfr. pag. 18 della memoria difensiva)



il Collegio sul punto deve precisare che il giudizio di responsabilità è insensibile, nei limiti appresso specificati, all'esperimento degli ulteriori strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela delle pretese creditorie dell'Amministrazione.

Pur ammettendo, infatti, un'incontestata interferenza tra detti rimedi – tale che, una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto dell'assegnazione di una porzione dell'attivo fallimentare o tramite escussione della polizza fidejussoria pari al credito dell'Amministrazione, l'azione di responsabilità amministrativa non sia più intentabile o, se già intentata, sia non più procedibile – quando, invece, come nel caso di specie, i rimedi alternativi non hanno già condotto all'integrale soddisfacimento del credito, la mera circostanza che l'Amministrazione si sia insinuata al passivo nel fallimento di un debitore insolvente o che abbia stipulato una polizza fidejussoria a propria garanzia non rappresentano di per sé circostanze idonee a precludere la proponibilità (né la procedibilità) del giudizio di responsabilità.

Ciò in quanto il danno erariale contestato risulta, allo stato, già connotato da quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna per il relativo risarcimento.

Ai fini della configurazione del danno, invece, non occorre che lo stesso sia anche *“irreversibile”*, nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi soddisfattori della pretesa creditoria.

Infatti, solo all'esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l'avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del danno subito, ai fini di procedere al saldo dovuto (cfr. Sez. Sicilia n. 221/2012 e Sez. Lombardia n. 166/2014).

Da ultimo va poi evidenziato che nulla risulta nel fascicolo processuale in ordine

all'esistenza di una polizza fidejussoria e comunque appare inverosimile una "copertura" della stessa in un caso come quello di specie.

Inoltre, il D.L. non può invocare alcuna corresponsabilità del collaudatore, poiché le due figure rispondono di fasi contrattuali che sono del tutto distinte, quella dell'esecuzione dell'opera e quella della sua accettazione e collaudo definitivo, non solo sotto il profilo temporale, ma soprattutto sotto quello delle relative responsabilità. Mentre il D.L. risponde dell'esecuzione dell'opera nella fase dei "lavori in corso", provvedendo a gestire i rapporti con l'impresa, alla verifica del regolare andamento dei lavori e all'emissione di acconti – sulla base di propri accertamenti, certificati nei SAL – il collaudatore risponde, per la fase successiva alla consegna delle opere, dell'accertamento teso alla verifica della corrispondenza dell'opera al contratto, accertamento compendiato negli atti di collaudo. La necessità di tenere distinte le due fasi, conseguente a quella di conseguire un controllo effettivo sull'esecuzione dell'opera e sulla sua congruità ed accettabilità, è del tutto evidente nella preoccupazione del legislatore di evitare commistioni della rispettiva attività dei due soggetti, D.L. e collaudatore, espressa nell'art. 141, comma 5, del D.lgs. n. 143/2006 che prevede, anzi, che *"Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo ..."*, con conseguente netta separazione e divieto di ingerenza nella attività del D.L. (cfr. Sez. Lazio n. 510/2013).

Stessa cosa dicasi per il R.U.P.. Infatti, quando dalle risultanze del registro di contabilità o del sommario il direttore dei lavori ricava che l'appaltatore ha raggiunto l'importo stabilito nel capitolato speciale per il pagamento della rata di acconto, deve emettere entro il termine fissato dallo stesso capitolato, il c.d. SAL nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'appaltatore dall'inizio dei lavori. Tale documento inoltre, in relazione all'indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo complessivo

maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere. Il direttore dei lavori deve trasmettere immediatamente lo stato di avanzamento al responsabile del procedimento, il quale, sulla base di esso, deve emettere tempestivamente il documento contabile denominato certificato di pagamento, la cui funzione è semplicemente quella di indicare il credito liquido dell'appaltatore ai fini del pagamento. Il responsabile del procedimento nella emissione del certificato deve quindi procedere ad una verifica soltanto formale dello stato di avanzamento e pertanto, come rilevato dallo stesso Requirente nel proprio decreto di archiviazione riguardante proprio il R.U.P., nel caso di specie allo stato dei documenti presenti nel fascicolo processuale non sussistono elementi idonei a sostanziare in capo a quest'ultimo l'elemento soggettivo della colpa grave.

In via definitiva, dunque, il danno erariale arrecato all'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano, da addebitarsi all'odierno convenuto risulta pari a complessivi euro 211.272,94 (duecentoundicimiladuecentosettantadue//94), importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

La Corte definitivamente pronunciando condanna in favore dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano l'Ing. Roberto Ferrari al pagamento di euro 211.272,94 (duecentoundicimiladuecentosettantadue//94), importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

La condanna alle spese segue la soccombenza per € 343,48 (trecentoquarantatre//48).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 aprile 2017.

**L'ESTENSORE**

Eugenio Madeo

**IL PRESIDENTE**

Silvano Di Salvo

Depositata in Segreteria il 03/05/2017

**IL DIRIGENTE**